

Ufficio del medico cantonale  
via Dogana 16  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 40 02  
fax +41 91 814 44 46  
e-mail dss-umc@ti.ch  
web www.ti.ch/med

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento della sanità e della socialità  
Divisione della salute pubblica

## L'Ufficio del medico cantonale

### Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolastico, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

del 15 novembre 2022

visti gli articoli 30-40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);  
visti gli articoli 26, 28, 33 lettere c) e d), 42, 43 e 44 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);  
considerata l'importanza della prevenzione di alcune malattie tramite le vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale svizzero;  
considerata l'esigenza di garantire una corretta igiene nelle classi e nei locali quale misura utile a limitare la diffusione delle malattie trasmissibili;  
sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente direttiva:

#### Art. 1

<sup>1</sup>La presente direttiva indica le malattie che impongono l'esclusione dalla scuola pubblica e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie residenziali per motivi di salute pubblica.

<sup>2</sup>Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue:

- **scolare:** tutte le scuole dalla scuola dell'infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l'ambito extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l'inizio della scuola dell'infanzia;
- **prescolare:** gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell'inizio della scuola dell'infanzia;
- **colonie:** le colonie residenziali e la scuola fuori sede.

<sup>3</sup>In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell'ottica del buon funzionamento dell'istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile solo quando lo stato di salute lo consente.

#### Art. 2

L'esclusione è disciplinata secondo l'allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).

#### Art. 3

<sup>1</sup>Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi, mani-piedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un'assenza.

<sup>2</sup>Alcune malattie per le quali non è prevista l'esclusione richiedono l'informazione alle persone entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate a contattare il proprio medico:

- infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza;
- infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza;
- rosolia: donne in gravidanza;
- varicella: donne in gravidanza, persone immunosopresse.

#### **Art. 4**

L'esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.

#### **Art. 5**

<sup>1</sup>Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili.

<sup>2</sup>La decisione ultima compete al medico scolastico.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 6**

Le direttive e le raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

#### **Art. 7**

La direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019 è abrogata.

#### **Art. 8**

La presente direttiva, unitamente all'allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022.

Il Medico cantonale

Giorgio Merlani

#### Comunicazione:

- medici scolastici
- medici con libero esercizio nel Cantone
- Ordine dei medici del Cantone Ticino
- Ente ospedaliero cantonale
- Associazione delle cliniche private
- Direzioni dipartimentali DSS e DECS
- Direzioni e Uffici interessati della Divisione della salute pubblica e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie
- Direzioni e Sezioni interessate della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale
- Sezione amministrativa del DECS

- Ufficio del medico del personale
- scuole pubbliche e private parificate e non parificate del Cantone Ticino
- Direzione dell'Università della Svizzera italiana (USI)
- Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
- Comuni del Cantone Ticino per il tramite della Sezione degli enti locali
- Associazione delle strutture d'accoglienza per l'infanzia della Svizzera italiana (ATAN)
- Conferenza cantonale dei genitori

**Allegato**  
**Elenco delle malattie trasmissibili che richiedono l'esclusione**

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene <sup>1</sup> in ambito prescolare e colonie
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	
Epatite A <sup>2</sup>  (Virus dell'epatite A, HAV)	<u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) <u>Prescolare e colonie</u> - Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione di 5 giorni dall'inizio della diarrea acuta o dell'ittero - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione di 5 giorni dall'inizio della diarrea acuta o dell'ittero	Nessuna esclusione  - Per i contatti stretti, a partire da 1 anno di età, il vaccino contro l'epatite A può essere proposto come prevenzione secondaria durante i 7 giorni successivi all'esposizione	Misura 1 Misura 2 Misura 3
Gastroenteriti  (es. <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , Norovirus, Adenovirus, Rotavirus, <i>Salmonella</i> , Amibiasi, <i>Giardia</i> )	<u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) <u>Prescolare e colonie</u> - Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta	Nessuna esclusione	Misura 1 Misura 2 Misura 3
Infezione cutanea da MRSA comunitario  ( <i>staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina)	<u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) <u>Prescolare e colonie</u> - Se infezione cutanea disseminata, esclusione fino alla fine del trattamento	Nessuna esclusione	Nessuna misura
Infezione invasiva da meningococco <sup>2</sup>  ( <i>Neisseria meningitidis</i> )	Esclusione Rientro possibile 24 ore dopo l'inizio del trattamento o dopo formulazione di diagnosi alternativa	Nessuna esclusione - Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto con il caso indice in accordo con l'Ufficio del medico cantonale e secondo le raccomandazioni	Nessuna misura

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene <sup>1</sup> in ambito prescolare e colonie
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	
		dell'Ufficio federale della sanità pubblica	
Morbillo <sup>2</sup>  ( <i>Morbillivirus</i> )	4 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione per le persone vaccinate con due dosi Per le persone non vaccinate: - Esclusione per 21 giorni dall'ultimo contatto con il caso indice - Rientro possibile dopo la vaccinazione post- esposizione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice Per le persone vaccinate solo con 1 dose: - Esclusione per 21 giorni dall'ultimo contatto con il caso indice - Rientro possibile subito dopo la somministrazione della seconda dose	Nessuna misura
Pertosse  ( <i>Bordetella pertussis</i> )	<u>Scolare</u> Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza)  <u>Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi</u> - 5 giorni dall'inizio della terapia antibiotica - 21 giorni senza terapia antibiotica  In tutti gli ambiti (scolare, prescolare e colonie) la persona malata deve evitare i contatti con: - i bambini di età inferiore ai 6 mesi e i loro familiari - le donne incinte al terzo trimestre - gli adulti in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi	<u>Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi</u>  <b>Person e in contatto stretto che presentano sintomi:</b> alla comparsa dei sintomi respiratori fino al 21° giorno dopo l'ultimo contatto con la persona malata si applicano le stesse misure previste per il caso indice fino all'esclusione formale della diagnosi. Se la pertosse è esclusa seguire quanto previsto per le persone in contatto stretto che non presentano sintomi  <b>Person e in contatto stretto che non presentano sintomi:</b> - Profilassi antibiotica per i contatti stretti con il caso indice risalenti fino a 21 giorni, unicamente se sono: - bambini di età inferiore ai 6 mesi che non hanno ricevuto due dosi di	Nessuna misura  Dichiarazione obbligatoria in caso di focolaio (≥ 2 casi)  Dichiarazione obbligatoria se il caso è in una struttura d'accoglienza con bambini di meno di 6 mesi

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene <sup>1</sup> in ambito prescolare e colonie
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	
		<p>vaccino contro la pertosse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- donne incinte non immuni al terzo trimestre</li> <li>- adulti non immuni in contatto familiare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi</li> </ul> <p>- Valutare la necessità di accelerare la vaccinazione nei bambini di età inferiore ai 6 mesi o di recuperarla per le donne incinte non immuni al terzo trimestre e per gli adulti non immuni in contatto familiare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi</p> <p><u>Scuola dell'infanzia e scuola elementare</u></p> <p>In presenza di almeno due casi confermati nella stessa classe, informare il medico scolastico che valuterà eventuali misure</p>	
<p>Scabbia (<i>Sarcoptes scabiei</i>)</p>	<p><u>Scolare</u></p> <p>Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza)</p> <p><u>Prescolare e colonie</u></p> <p>24 ore dall'inizio della terapia</p>	<p>Nessuna esclusione, ma rispetto delle misure standard d'igiene</p> <p>In presenza di <math>\geq 2</math> casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle misure complementari per i contatti secondo le raccomandazioni del Medico cantonale</p>	<p><u>Prescolare</u></p> <p>Misura 1 Misura 3</p> <p>In presenza di <math>\geq 2</math> casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle ulteriori misure di disinfezione secondo le raccomandazioni del Medico cantonale</p>
<p>Tifo addominale/paratifo<sup>2</sup> (<i>Salmonella typhi</i> e <i>S. paratyphi</i>)</p>	<p><u>Scolare</u></p> <p>Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza)</p> <p><u>Prescolare e colonie</u></p> <p>- Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate,</p>	<p>Nessuna esclusione</p>	<p>Misura 1 Misura 2 Misura 3</p>

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene <sup>1</sup> in ambito prescolare e colonie
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	
	esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta		
Tubercolosi polmonare aperta <sup>2</sup>  ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> )	Esclusione e riammissione secondo le disposizioni specifiche del Medico cantonale	Nessuna esclusione Indagine ambientale svolta dalla Lega polmonare ticinese	Nessuna misura

Note

1

Misura 1: applicazione rigorosa delle misure standard d'igiene, in particolare il lavaggio delle mani con il sapone

Misura 2: uso dei guanti monouso al cambio del pannolino in un bambino sintomatico

Misura 3: rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione locali, oggetti e giochi

2

Malattia a dichiarazione obbligatoria, vedi pagina Internet "Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria" dell'Ufficio federale della sanità pubblica.